

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 16022	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: sospensione condizionale della pena e, solo per B. (RSPP), non menzione.				
Quantum: Mesi sei di reclusione oltre al pagamento in solido delle spese processuali al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile (cui assegnava anche una provvisoria provvisoriamente esecutiva di Euro 10.000,00).				
Gradi precedenti				
1° Grado: con sentenza emessa l'8.11.07 il Tribunale di Lecce - sez. di Campi Salentina - affermava la penale responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e condannava a mesi sei di reclusione oltre al pagamento in solido delle spese processuali al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile (cui assegnava anche una provvisoria provvisoriamente esecutiva di Euro 10.000,00).				
2° Grado: la Corte d'Appello di Lecce, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi del gravame di merito proposto da entrambi gli imputati riconoscendo loro il beneficio della sospensione condizionale della pena ed al solo B. anche quello della non menzione.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte	

Fattispecie

Cadeva dall'alto mentre lavorava in quota. Sul luogo di lavoro non erano state predisposte protezioni delle aperture sui solai al fine di evitare potenziali cadute dall'alto. Non era nemmeno stato predisposto che i lavoratori mettessero in sicurezza le aperture nei solai e nel disporre i lavori nessuno dei responsabili si era accertato che i lavoratori interessati indossassero ed utilizzassero i dispositivi di sicurezza predisposti per i lavori da eseguirsi su superfici rialzate

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben
--

individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purchè vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali. L'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero D.P.R. n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante. E certamente, alla stregua di tali considerazioni, la predisposizione del P.O.S., o meglio l'indicazione, nell'ambito di tale piano, del responsabile della sicurezza non vale a conferire a quest'ultimo la delega di cui trattasi in quanto la figura del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza è già prevista per legge, e, sebbene anch'essa titolare di posizione di garanzia, quanto alla osservanza delle norme antinfortunistiche, non implica l'attribuzione ad essa di quei doveri, in materia antinfortunistica, che sono propri del datore di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 oltre accessori come per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.